



Lega per l'Abolizione della Caccia O.D.V. E.T.S.

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (Legge 349/1986)
via Ernesto Murolo n.11 – 00145 Roma
C.F.80177010156

SEZIONE PROVINCIALE LAC BOLOGNA

c/o Luisella Matricardi, delegata responsabile
PEC lacbologna@pec.abolizionecaccia.it

Alla

Regione Emilia Romagna

urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

Assemblea Legislativa

Settore Affari Legislativi e coordinamento
commissioni assembleari

**Commissione III – Territorio Ambiente
Mobilità**

SegrCommIIILeg12@regione.emilia-romagna.it

Presidenza della Commissione III

Territorio, Ambiente, Mobilità

Al Sig. Paolo Burani

paolo.burani@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Osservazioni sul progetto di legge Individuazione Aree idonee e disciplina
installazione impianti alimentati a fonti rinnovabili

La **Lega Abolizione Caccia Odv Ets**, coerentemente alle proprie finalità statutarie civiche e solidaristiche volte alla difesa della fauna, al riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali, alla conservazione ed al ripristino dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela del paesaggio,

In merito al

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante: "Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale" (Delibera di Giunta n. 345 del 09 03 26)

osserva quanto segue.

Nell'**ART.1** "*Principi, finalità e obiettivi*", non vi è alcun richiamo a garantire il rispetto delle Direttive europee Habitat 92/43/CEE ed Uccelli 2009/147/CE, nonché il

Regolamento Ue per il ripristino della Natura (Nature Restoration Law) del 18/08/2024 per il quale ogni Stato europeo dovrà rinaturalizzare aree di vario genere, prati, torbiere, zone umide e migliorare la biodiversità negli habitat agricoli anche tramite aumenti della percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio ad elevata diversità.

Finalità di primaria importanza nell'identificazione delle "aree idonee" all'installazione di impianti di FER, veri e propri impianti industriali con relative opere annesse.

Pertanto si chiede di recepire nel testo sia le normative europee suddette, sia integralmente i vincoli paesaggistici ex lege di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Nell'**ART.3** "*Aree regionali idonee per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili*" si chiede di qualificare come idonee le superfici e le aree in elenco purchè: non siano beni collettivi con diritti di uso civico; non abbiano le peculiarità ambientali ed ecosistemiche di aree rinaturalizzate come descritte dal Regolamento Europeo Nature Restoration Law, purchè non rientrino in siti protetti di Rete Natura 2000 o a distanza inferiore di 5km da essi, purchè non insistano in riserve naturali statali e parchi nazionali o in Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Pertanto l'analisi di idoneità di un'area deve basarsi su specifici criteri sia ambientali che tecnologici a seconda del progetto di FER. Tra i criteri ambientali necessari alla individuazione delle aree idonee, occorre considerare le rotte migratorie dell'avifauna, le zone di foraggiamento e riproduzione delle specie faunistiche tutelate, la conservazione e l'evoluzione dei boschi ripariali planiziali al fine di preservare elementi naturali del paesaggio fondamentali per i corridoi ecologici.

Nell'**ART.4** "*Utilizzo delle aree aventi destinazione agricola*", al co. 2 si chiede l'eliminazione della frase " Entro il termine di cui al comma 3, con apposita delibera, i Comuni possono derogare in aumento tale limite della SAU interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili".

Consentire ai Comuni di derogare al 2% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale, vuol dire esporre gli enti locali con scarse risorse umane e monetarie alle pressioni speculative. In merito si chiede l'introduzione dell'obbligo di pagamento al Comune degli oneri istruttori al 3% del valore di investimento del progetto.

Negli **ARTT. 9** "*Impianti fotovoltaici a terra*" e **10** "*Impianti agrivoltaici*" , si chiede di inserire prescrizioni strutturali a tutela della fauna selvatica e della biodiversità, ossia: le recinzioni perimetrali dell'impianto devono avere un'altezza di almeno 30cm da terra che permetta passaggio e vie di fuga alla fauna selvatica o animali domestici; sul terreno agricolo non devono essere usati fanghi di depurazione, digestati e fitofarmaci; le essenze arboree piantate a mitigazione non devono essere soggette a potature o ad alleggerimento della chioma; l'illuminazione artificiale notturna sia presente al minimo e solo in punti sensibili.

Nell'**ART.11** "*Impianti flottanti*", si chiede che la copertura del bacino con impianto flottante sia al massimo del 70% della superficie idrica, che la recinzione del sito abbia almeno 30 cm di altezza dal suolo in tutta la perimetrazione, a tutela dell'approvvigionamento della fauna selvatica; che non vi sia illuminazione artificiale a ridosso della riva.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei cittadini agli iter autorizzativi dei progetti di installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, si chiede che la legge regionale prescriva la pubblicazione degli avvisi di presentazione dei progetti in Amministrazione Trasparente di ogni Comune della Provincia (o Città Metropolitana) in cui il progetto ricade.

In merito all'**ART.12**, si allegano le osservazioni redatte dalle associazioni Amici della Terra, Atto Primo e dal Comitato I Nostri Crinali.

Cordiali saluti.

Bologna, 22 marzo 2026

delegata L.A.C. Bologna e provincia
dr.ssa Luisella Matricardi

